

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori

via Arno, I^a trav., n. 4 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 - fax 081/829.60.28

via Properzio, n. 37 - 00193 - Roma - tel./fax: 06/68193195

avvocatomedici@inwind.it

Spett.le **Federazione Dirpubblica**

Segreteria Generale

- Roma -

Roma, 15/7/2009

Oggetto: Dirpubblica c/ Agenzia delle Entrate – Delibera del Comitato di gestione n. 8 del 2/4/2009 – Comunicazioni.

Spett.le Segreteria,

con la presente comunico che questa mattina si è tenuta presso la Sezione II del T.A.R. Lazio – Roma la C.d.C. per la trattazione dell'istanza di sospensiva relativa alla delibera in oggetto, con la quale, tra l'altro, è stato sostituito l'art. 24 del Regolamento di amministrazione delle medesima Agenzia.

Nel costituirsi in giudizio, l'Avvocatura Generale dello Stato ha fatto presente che, con nota prot. n. 10992 del 20/4/2009, il Gabinetto del Ministro dell'Economie e delle Finanze avrebbe manifestato «l'opportunità di un differimento delle determinazioni in ordine alla modifica dell'art. 24 del Regolamento di amministrazione».

Al rilievo che una simile espressione non costituiva una manifestazione negativa di controllo, sia per ragioni di forma che di sostanza, la difesa erariale ha riferito che l'Agenzia delle Entrate ha, tuttavia, ritenuto “bocciata” la delibera n. 8 del 2/4/2009 e non avrebbe dato alla stessa alcuna attuazione.

Ho, quindi, condiviso con il Collegio la possibilità di soprassedere sull'istanza di sospensiva, che verrà riproposta nel caso in cui l'Agenzia dovesse smentire quanto impegnativamente dichiarato dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Devo ancora riferire che, nel corso della discussione, l'Ill.mo Presidente ha espresso serie perplessità in ordine alla legittimità della delibera impugnata ed alla anomala situazione relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali in favore del personale non dirigente, che non ha paragoni nelle altre pubbliche amministrazioni.

Mi preme rilevare che, dalla lettura della motivazione della delibera n. 8 del 2/4/2009, di cui ho appreso conoscenza solo oggi, emerge evidente la fondatezza del motivo di ricorso con il quale si censurava l'equiparazione degli incarichi dirigenziali conferiti ai funzionari non dirigenti agli incarichi dirigenziali *tout court*, risultando così confermato che l'Agenzia delle Entrate ha oramai da tempo abbandonato una loro configurazione in termini di temporanea reggenza.

Peraltro, nell'adottare l'atto deliberativo impugnato, il Comitato di gestione muove dall'intento di rimuovere una «ingiustificata disparità di trattamento» che si è venuta a determinare a seguito del collocamento in quiescenza del personale che per lungo tempo ha espletato incarichi dirigenziali, che non sarebbe commisurata al trattamento dirigenziale conseguito per effetto dello svolgimento dei predetti incarichi.

A tal fine, sarebbe stati rimossi «i riferimenti alla provvisorietà degli incarichi, prevedendo che essi ven[issero] conferiti mediante la stipula di un contratto a tempo determinato, fissandone la durata in relazione al tempo necessario per coprire tramite concorso il posto vacante».

L'argomento appare francamente pretestuoso, atteso che al fine di far recuperare agli interessati il trattamento pensionistico corrispondente alle funzioni dirigenziali svolte non appare assolutamente necessaria la sostituzione della rubrica dell'articolo, in cui scomparirebbe ogni cenno alla provvisorietà.

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori

via Arno, 1^a trav., n. 4 - 80035 – Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/829.60.28

via Properzio, n. 37 – 00193 – Roma - tel./fax: 06/68193195

avvocatomedici@inwind.it

Difatti, nonostante il diverso avviso espresso dall'INPDAP e per quanto, sul punto, si registri un contrasto nella giurisprudenza contabile, il trattamento pensionistico in questione deve essere riconosciuto in favore dei funzionari che abbiano ricoperto gli incarichi dirigenziali in maniera continuativa per un consistente numero di anni, quali che siano le ragioni per le quali non si è provveduto a coprire le posizioni dirigenziali mediante il reclutamento di personale dirigente, e ciò sulla base del dato sostanziale ed a prescindere dalla qualificazione formale dell'incarico alla stregua di reggenza "provvisoria".

Infatti, se una reggenza provvisoria non costituisce espletamento di mansioni superiori ed è, quindi, irrilevante ai fini del trattamento pensionistico, a diversa conclusione deve pervenirsi nell'ipotesi in cui la perdurante situazione di vacanza della posizione dirigenziale così ricoperta perduri per anni, con la conseguenza per cui lo svolgimento (seppur illegittimo) delle predette mansioni deve essere riconosciuto sia ai fini retributivi che previdenziali.

In definitiva, l'Agenzia delle Entrate non poteva assumere a pretesto della sostituzione dell'art. 24 del Regolamento di amministrazione la necessità, invero insussistente, di garantire agli interessati l'accesso al trattamento pensionistico connesso alle funzioni dirigenziali espletate.

In realtà, come si legge ancora nella motivazione della delibera impugnata, lo scopo realmente (ed illegittimamente) perseguito consisteva nell'«eliminare il riferimento al termine ultimo entro il quale è possibile affidare reggenze – attualmente fissato, a seguito di ripetute proroghe, al 31 dicembre 2009 – in quanto la situazione di carenza dell'organico dirigenziale non appare destinata ad essere riassorbita nel prossimo futuro e inoltre vacanze di organico verranno sempre a determinarsi anche in futuro per via dei pensionamenti dei dirigenti, sicché appare fisiologico prevedere un meccanismo a regime per la preposizione dei funzionari a uffici vacanti».

In conclusione, sulla base degli elementi emersi nel corso dell'udienza, devono considerarsi illegittimi gli incarichi dirigenziali conferiti in favore di funzionari non dirigenti che non prevedessero quale termine di durata la scadenza del 31/12/2009.

In attesa di conoscere le ulteriori determinazioni che, su tale ultima questione, volesse assumere codesta spett.le Federazione, colgo l'occasione per porgere

Cordiali saluti

Avv. Carmine Medici